

Informativa alle amministrazioni relativa all'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore

1. Premessa

In attuazione dell'art. 1, comma 157, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)¹, che demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione delle modalità di adesione ai fondi di previdenza complementare, **in data 16 settembre 2021** è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali² l'*Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.*

Al fine di supportare le amministrazioni coinvolte nell'applicazione del suddetto Accordo, l'ARAN ha predisposto la presente Informativa contenente alcune prime indicazioni per facilitare la conoscenza dei contenuti dell'Accordo e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

2. Generalità sulla previdenza complementare

La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria: è disciplinata dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico ed ha l'obiettivo di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro, contribuendo ad assicurare al lavoratore un livello maggiore di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema

¹ Comma 157. «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).».

² Per la parte sindacale, hanno sottoscritto l'Accordo: FP CGIL - CISL FP - UIL FPL - UIL PA - ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM - CIDA FC – UNADIS.

pubblico di base. La normativa di riferimento³ si è sviluppata agli inizi degli anni novanta e, nell'ambito della disciplina delle forme pensionistiche complementari, il legislatore ha istituito la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), quale Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari⁴.

Si ricorda che la COVIP esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità, con particolare riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare⁵.

3. L'Accordo sottoscritto: i suoi contenuti generali

L'Accordo in oggetto applica nel pubblico impiego **meccanismi già attivi nel settore privato** da molti anni (previsti dal D. Lgs. 252/2005), **come pure in molti Paesi europei** (sia nel pubblico che nel privato)⁶.

L'Accordo regola le modalità di espressione della volontà di **adesione al Fondo negoziale Perseo-Sirio**⁷, destinato ai dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti pubblici non economici, dell'ENAC, del CNEL, delle Università e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali e a tutti coloro che sono richiamati nell'Accordo istitutivo.

L'Accordo si fonda sui principi cardine della **piena e diffusa informazione dei lavoratori e della libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, anche in forma tacita mediante silenzio-assenso**. Sono definite, in maniera chiara e semplice, le opzioni che il lavoratore può attivare per manifestare la propria volontà, come pure sono fissate norme di garanzia come il diritto di recesso. Le disposizioni contrattuali prevedono all'articolo 4 che, a partire dalla data di assunzione e per i successivi sei mesi, il lavoratore possa:

- esprimere la volontà di adesione, e iscriversi al "Fondo" utilizzando le modalità previste;
- comunicare all'amministrazione la volontà di non adesione;

³ La normativa di riferimento è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Previdenza-complementare/Pagine/normativa-di-riferimento.aspx>

Per un approfondimento delle disposizioni in materia di Fondi pensione si veda il sito della COVIP al seguente link: <https://www.covip.it/normativa/fondi-pensione>

⁴ <https://www.covip.it/la-covip-e-la-sua-attivita>

⁵ Per ulteriori informazioni sulla previdenza complementare e le sue finalità si rinvia alla apposita sezione del sito COVIP dedicato all'educazione previdenziale: <https://www.covip.it/per-il-cittadino> ed in particolare alla guida introduttiva alla previdenza complementare al seguente link: <https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-alla-previdenza-complementare>

⁶ Ad esempio, nel Regno Unito, l'iscrizione automatica si verifica subito dopo l'assunzione; in Francia, l'adesione alla previdenza complementare è obbligatoria per tutti i dipendenti pubblici; in tutti i Paesi l'obiettivo è quello di dare l'opportunità ai lavoratori di integrare la pensione derivante dalla previdenza obbligatoria con una pensione integrativa.

⁷ <https://www.fondoperseosirio.it>

- non manifestare espressamente la propria volontà ed attendere l'iscrizione automatica al "Fondo", la quale si realizza a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.

Una specifica norma transitoria è dettata all'articolo 5 per i **dipendenti già in servizio alla data di sottoscrizione dell'Accordo assunti dopo il 1° gennaio 2019** (e, quindi, a partire dal 2 gennaio 2019). La norma prevede che entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo le amministrazioni forniscano ai lavoratori in questione una dettagliata informativa - attraverso una comunicazione personale e con modalità tali da garantire la certezza della data di ricezione - con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. Anche questi lavoratori possono espressamente manifestare la volontà di non adesione come previsto dalla norma a regime.

Ulteriore garanzia per il lavoratore iscritto senza una espressa manifestazione di volontà sarà, come già detto, quella prevista dal **diritto di recesso** (art. 6) che può essere utilizzato dopo l'adesione: tale lavoratore dispone, infatti, di un termine di trenta giorni per recedere, senza costi e senza dover indicare alcuna motivazione.

4. Fase che precede l'adesione mediante silenzio-assenso: il ruolo delle amministrazioni pubbliche

Come già detto, l'Accordo si applica alle amministrazioni datrici di lavoro i cui dipendenti sono individuati - dagli accordi istitutivi e, sulla base di questi, dallo Statuto del Fondo Perseo-Sirio - quali destinatari del Fondo stesso (Ministeri, Regioni, Autonomie Locali, Sanità, Enti pubblici non economici, ENAC, CNEL, Università, Enti di Ricerca e Sperimentazione, Agenzie Fiscali).

In applicazione dell'Accordo, **ciascuna amministrazione deve attivarsi al momento dell'assunzione di un dipendente.**

La definizione di "**assunzione**" ai fini dell'Accordo è specificata all'articolo 2, comma 1:

l'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del "Fondo"; non rientra nella nozione di "assunzione" il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea; non è inoltre considerata "assunzione", ai soli fini del presente Accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:

- *la progressione di carriera;*
- *l'assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;*
- *l'assunzione di personale già iscritto al "Fondo" in virtù di precedenti rapporti di lavoro."*

Al momento della firma del **contratto individuale di “assunzione”** (art. 4, comma 1) l’amministrazione deve fornire al lavoratore una chiara, puntuale ed esaustiva informativa sul “Fondo” e sulle modalità di adesione, con specifico riferimento alla modalità del silenzio-assenso; tale informativa deve essere espressamente menzionata nel contratto individuale di “assunzione”.


L’informativa fornirà tutte le notizie sul sistema della previdenza complementare, sul “Fondo”, sulla modulistica e sul link al sito web del “Fondo” ove è possibile consultare le informazioni previste, all’atto dell’adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web per manifestare espressamente la volontà di adesione.

L’amministrazione dovrà anche rendere disponibile la modulistica per manifestare la volontà di non adesione.

Il “Fondo Perseo-Sirio” collabora con le amministrazioni destinatarie dell’accordo nella definizione, anche in forma standardizzata, della informativa e della modulistica necessaria per l’iscrizione e rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o la procedura web per l’iscrizione⁸.

Nel grafico riportato in **figura 1**, sono sintetizzate le opzioni a disposizione del lavoratore nella fase che precede l’adesione.

Figura 1
Opzioni del lavoratore nella fase che precede l’adesione



⁸ Il Fondo Perseo-Sirio ha reso disponibile una sezione del proprio sito appositamente dedicata, consultabile al seguente link: <https://neoassunti.fondoperseosirio.it/sezione-amministrazioni/>

In fase di prima applicazione (art. 5), l'Amministrazione dovrà inoltre fornire ai lavoratori assunti fra il 2 gennaio 2019 ed il 16 settembre 2021 l'informativa di cui sopra, anche in questo caso con modalità che garantiscano la certezza della data ricezione. L'informativa ai suddetti lavoratori già assunti deve essere inviata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo (e, quindi, **entro il 15 novembre 2021**).

L'amministrazione dovrà infine comunicare al Fondo Perseo-Sirio (entro il 10 di ogni mese) i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso (ivi compresi quelli assunti tra il 2 gennaio 2019 ed il 16 settembre 2021), per effetto della scadenza del termine dei sei mesi dall'informativa, nel corso del mese precedente (art. 4, comma 4)⁹.

5. Fase successiva all'adesione mediante silenzio-assenso: il ruolo del Fondo Perseo-Sirio

Entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta dall'amministrazione, il "Fondo Perseo-Sirio" comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:

- l'avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l'iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
- il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
- la documentazione di cui all'articolo 6, comma 5, del "Regolamento Covip del 22 dicembre 2020" e le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 6, del suddetto regolamento;
- la possibilità del recesso ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo, con specifica informativa su modalità e termini per l'esercizio di tale diritto, nonché sul link al sito del "Fondo" ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall'articolo 6, comma 3.

Qualora il lavoratore non eserciti il recesso la sua iscrizione si consolida.


Al termine di questa fase, il Fondo Perseo-Sirio comunica alle amministrazioni i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, **non vanno attivati** i flussi finanziari di cui all'articolo 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, **vanno attivati** i predetti flussi finanziari.

Nel grafico di **figura 2** è offerta una sintesi dei passaggi che caratterizzano la fase successiva all'adesione tacita, mediante silenzio-assenso.

⁹ Sulle modalità operative per effettuare tale comunicazione si rinvia al Fondo Perseo-Sirio, nella sezione dedicata "Adesione neoassunti" al seguente link: <https://neoassunti.fondoperseosirio.it/sezione-amministrazioni/>.

Figura 2

Sintesi dei passaggi che caratterizzano la fase successiva all'adesione tacita, mediante silenzio-assenso



6. L'attivazione dei flussi contributivi e le comunicazioni all'INPS

Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione, **le amministrazioni iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del lavoratore**, trattenuto a quest'ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal "Fondo" ai sensi dell'art. 6, comma 5¹⁰. Inoltre, le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto, devono effettuare anche le prescritte comunicazioni all'Istituto, seguendo le procedure da quest'ultimo definite¹¹.

¹⁰ Le amministrazioni che utilizzano i servizi di NoiPA potranno operare anche sulla base di alcuni adeguamenti di procedura, in corso di predisposizione, che consentiranno comunicazioni più rapide dei nominativi degli iscritti, a NoiPA ed al Fondo, tramite flusso o tramite procedura online.

¹¹ Al riguardo, potrà anche farsi riferimento ad eventuali, successive comunicazioni o note operative dell'INPS.